

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA NAPOLI

RICORRE

La sig.ra DI NAPOLI MARIA nata a [REDACTED] il [REDACTED] (cod. fiscale [REDACTED]) e residente in [REDACTED] alla [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto, anche disgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti Luigi M. D'Angiolella (cod. fisc. [REDACTED]), avv. Maria Bianca D'Angiolella (cod. fisc. [REDACTED]; pec [REDACTED]) con i quali elett.te domicilia in Napoli al [REDACTED] (si chiede di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec: [REDACTED])

CONTRO

Il Comune di Napoli ed altri

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE : a) *in parte qua* della graduatoria del 4.10.2024 relativa al concorso pubblico per esami per n. 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli -n.72 unità con il profilo di Funzionario Socio Educativo per il quale si è concorso - per la parte in cui non considera la ricorrente *idonea*, per il mancato raggiungimento del punteggio; b) della successiva graduatoria con scorrimento della graduatoria detta e nomina di idonei per la funzione, del 30 ottobre 2024 ; c)per quanto occorra, *in parte qua* del relativo bando laddove indica i “tipi” di quesiti a porsi per la prova scritta; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, compresi i verbali di correzione, gli atti redatti anche dal Formez anche attraverso

mezzi informative; e) per l'accertamento del diritto al conseguimento del giusto punteggio e la qualifica, almeno, dell'idoneità al concorso.

FATTO

1)La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami per n. 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli. Tra esse, n.72 unità erano con il profilo di Funzionario Socio Educativo, per cui la ricorrente ha concorso.

Si è eseguita (e superata) la prova selettiva il 17.7.2024, e si è passati alla decisiva, come si dirà, prova scritta.

La graduatoria finale di merito è stata pubblicata il 4.10.2024- anche se ad ogni candidato il punteggio in forma anonima, è stato reso noto a partire dal 18.9.2024 ove la ricorrente constatava di aver realizzato punti 20,750.

Tale posizione come emerge dalla graduatoria del 4.10.2024 non consente, per pochissimo di essere classificata tra gli idonei al concorso, che sono stati considerati tali con il raggiungimento del punteggio di 21.Per alcuni di essi di recente vi è stato anche un parziale scorrimento di graduatoria, che pure si è impugnata.

2) Il bando, per lo specifico settore A3-“Funzionari socio-educativi”, prevede all’art.7 quesiti su tematiche di carattere per lo più pedagogico e pratico, riferite alla primissima infanzia.

La prova scritta del concorso in esame consisteva in 40 quesiti a risposta multipla divisi in due tipi: 33 quesiti di tipo teorico e pratico, con la perdita di 0,25 per la risposta sbagliata; 7 quesiti c.d. “situazionali,” relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo, senza penalità e con punteggio differenziato.

3) Come si dirà in diritto, tra i 33 quesiti vi erano 4 (quattro) con quesiti errati (o almeno certamente equivoci) che hanno portato alla ricorrente una penalità di 0,25 p. cadauno. Anche solo la cancellazione di un quesito, riconoscendolo come errato o equivoco sarebbe già sufficiente per conquistare l' idoneità al concorso.

In merito ai 7 c.d. quesiti situazionali, che descrivono situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali – deve immaginarsi - si intendeva valutare la capacità di giudizio dei candidati chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritenuta più “adeguata”, il punteggio relativo è stato attribuito secondo i seguenti criteri: risposta più efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti.

La ricorrente ha avuto il punteggio di 0,375 p. per tre domande considerate dunque “meno efficaci”. Anche in questo caso, come si vedrà si tratta di quesiti assolutamente equivoci o non distinguibili.

** **

Senza le penalità (ed anche una sola di esse) relative ai quesiti con risposta errata e- a maggior ragione- con il giusto punteggio pieno di 0,75 (o l'eliminazione) delle c.d. domande situazionali, la ricorrente sarebbe stata ampiamente idonea.

Per ciò va proposto il ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 51, 97 E 3 COST. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ERRORE SUI PRESUPPOSTI E PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DISPARITA' DI

TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSO PUBBLICO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI *PAR CONDICIO*.

Come detto in punto di fatto, relativamente ai quesiti ove era prevista una penalità di 0,25, si ritiene che erroneamente sia stata attribuita la penalità alla ricorrente.

I quesiti contestati sono i seguenti:

A) Quesito 34 *“Maria Montessori quando parla di “mente assorbente” si riferisce alla capacità del bambino di assimilare:*

-gli stimoli educativi in maniera mnemonica

- gli stimoli ambientali in maniera creativa

- gli stimoli ambientali in maniera automatica”

La ricorrente ha barrato la terza risposta e cioè *“gli stimoli ambientali in maniera automatica”*.

La risposta considerata invece corretta dall'Amministrazione era *“gli stimoli ambientali in maniera creativa”*.

Si esibisce l'estratto dal libro *“Educazione per un mondo nuovo”* di Maria Montessori che è certamente rilevante, e su cui la ricorrente si è formata, ove si legge : *“<<In questo periodo si osservano due fasi, una dalla nascita ai tre anni, l'altra dai tre anni ai sei mesi. Nella prima fase il bambino presenta una mentalità inaccessibile per l'adulto, che non può esercitarvi alcuna influenza: nella seconda, dai tre ai sei anni ,la sua entità psichica comincia a divernire accessibile, ma solo in modo speciale”*.

Questi due dipi diversi di mentalità sono denominati mente assorbente e mente cosciente. La prima (0-3 anni) è una fase in cui la mente del bambino

*sviluppa delle “facoltà così straordinariamente sensitive da somigliare (...) ad una lastra fotografica, che registra **automaticamente** le impressioni fin nei più minuti particolari” mentre la seconda (3-6 anni) è un momento, definito anche “normalizzazione”, in cui il piccolo riorganizza ciò che ha assorbito secondo un criterio di logicità. Nel primo caso il bambino agisce in modo inconscio, invece nel secondo la mente del bambino diversa sempre più consapevole di quello che apprende>>*

Dunque, la risposta della ricorrente che si riferisce appunto alla capacità automatica di assimilare gli stimoli, è quella corretta.

In ogni caso almeno due delle possibili risposte potrebbero al più dirsi equivalenti e non distinguibili, e non poteva essere applicata la penalità, e quindi il quesito a tutto concedere va escluso.

B) Anche per un altro quesito n. 30 dove si è applicata la penalità alla ricorrente di 0,25 presenta gli stessi problemi.

Si legge: <<*L’educatore nell’organizzazione delle azioni/attività dovrà tenere conto per prima cosa:*

-della prevista scansione delle attività di routines

-dei ritmi del bambino

-dei bisogni affettivo -relazionali”

La ricorrente ha risposto così [“dei bisogni affettivo-relazionali]mentre la risposta esatta per la Commissione era “[dei ritmi del bambino]”

La risposta della ricorrente è quella corretta. Comunque anche in questo caso una delle risposte al più potrebbero dirsi equivalenti, non esattamente distinguibili, e tali da dover eliminare la penalità per questo quesito.

C) Anche il quesito n. 25 presenta analoga situazione

<< *Nel metodo montessoriano, la prima funzione dell’educatore è quella:*

-di lasciare il bambino assolutamente libero di scegliere quanti più oggetti di suo interesse

- di presentare l'oggetto al bambino e di indicarne l'uso possibile

- di far esercitare il bambino nell'uso di un oggetto, finchè non è psicologicamente sazio.

La risposta della ricorrente è stata : [di lasciare il bambino assolutamente libero di scegliere quanti più oggetto di suo interesse]

Quella ritenuta esatta è [di presentare l'oggetto al bambino e di indicarne l'uso possibile]

La ricorrente ha risposto in maniera esatta. Comunque entrambe potevano essere giuste ed equivalenti e dunque equivoco il quesito.

D) Anche il quesito 20, dove si è applicata la penalità di 0,25, presenta gli stessi problemi.

Si legge “*..La progettazione di attività di tipo simbolico al nido è finalizzata:*

-al consolidamento delle capacità di ascolto

-al superamento dell'egocentrismo con la scoperta di realtà diverse

- al consolidamento delle capacità di relazione

La ricorrente ha indicato la terza risposta così [al consolidamento delle capacità di relazione], mentre la risposta esatta per la commissione era la seconda [al superamento dell'egocentrismo con la scoperta di realtà diverse]

La ricorrente ha risposto in maniera esatta .Comunque entrambe le risposte potevano essere giuste ed equivalenti e dunque equivoco il quesito.

** **

Come detto in punto di fatto i primi 7 quesiti erano i c.d. situazionali cioè quesiti che non prevedono penalità ma da considerarsi sostanzialmente valide

tutte le risposte, si da attribuire un punteggio pari a p.0,75 o dimezzato a p.0,375 o p. 0, ma senza la penalità

In realtà, come si vedrà in alcuni casi, si tratta di domande equivalenti e la circostanza che il punteggio maggiore, sia dato dal *valore o efficacia* della risposta, che non hanno alcun parametro predeterminato o distinguibile come si impone nei concorsi, e comunque non mettono in grado il candidato di capire, e ciò rende illegittimo il quesito.

Si tratta di attività così' ampiamente discrezionale , dunque, da essere arbitraria.

Come è noto e come si dirà, necessariamente l'amministrazione deve contemplare risposte che siano in maniera indubbia esatte senza formulare tranelli e senza che da queste risposte possa dipendere l'esito di un concorso, come invece è stato.

** **

In particolare per la ricorrente, i quesiti *situazionali* che appaiono equivoci e senza una risposta diversa ove sono stati attribuiti punteggi minori ossia 0,75 anzicchè 0,375 sono i seguenti:

Quesito 1

1. Coordini una riunione di lavoro in cui l'obiettivo è quello di far convergere i partecipanti su due decisioni relative all'organizzazione dell'ufficio. Si sono registrati molti interventi e non c'è un consenso assoluto:

-la situazione confusa ti spinge a rimandare le conclusioni ad altra riunione

-prima di cambiare argomento, sintetizzi le posizioni esplicitando i punti di contatto e quelli divergenti

- procedi ad una votazione in modo da mettere a nudo il consenso reale e andare avanti con la decisione

La ricorrente ha risposto con la terza soluzione , ritenuta di efficacia media con p.0,375, anziché la seconda, che portava a p.0,75

Quesito n.6

Nelle riunioni con altre funzioni spesso si sviluppano dinamiche di gruppo durante le quali ogni gruppo difende a spada tratta quel che ha prodotto e respinge ogni critica. Così le riunioni diventano improduttive. Come migliorare il clima di collaborazione?

-Ti presenti alla riunione con una proposta per rendere più efficaci e meno improduttivi gli incontri. Rigoroso odg, relazioni introduttive note a tutti, verbale finale firmato da tutti, esposizione congiunta al vertice con un portavoce che sarà ciascuno a girare

- organizza una riunione informale, portando elementi per dimostrare la improduttività della riunione precedente. Proponi di condividere preventivamente tra ovi l'odg e di prevedere una scaltetta di interventi e di punti da chiarire. Avrai cura che la presentazione del lavoro finale venga effettuata collegialmente con un portavoce da cambiare di volta in volta, così da ricompattare l'unità di intenti e di responsabilità.

-durante uno di questi incontri dichiarare di aspettarti da tutti maggiore ascolto alle proposte altrui ed una maggiore collaborazione

La ricorrente ha risposto con la prima soluzione , ritenuta di efficacia media con p.0,375, anziché la seconda che portava a p.0,75

Quesito n. 7

Sei il responsabile delle risorse umane e vieni messo al corrente che un tuo collega ha fatto delle avance ad una tirocinante, il tuo ruolo impone un

intervento deciso ma il tuo capo ti chiede di attendere qualche settimana e sembra che voglia dare una seconda chance al collega. Che fai?

-cerco di capire i motivi del mio capo e al limite negozio per un tempo più contenuto prima di agire con un provvedimento formale

- ignoro la richiesta del mio capo ed intervento immediatamente, denunciando l'accaduto

- trattandosi solo di avance, convoco il mio collega e lo esorto a chiedere scusa alla tirocinante e di evitare comportamenti simili in futuro.

La ricorrente ha risposto con la seconda soluzione , ritenuta di efficacia media con p.0,375, anziché la prima, che portava a p.0,75

Ma come detto, non pare proprio che le risposte considerate con un punteggio pieno, siano *distinguibili* per valore, efficacia e quindi per attribuzione del punteggio.

**** ****

Sul punto, va detto che le prove concorsuali sono attuazione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, Cost., del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dall'art. 97 Cost., comma 4, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

Nella specie questi canoni sono stati violati.

Affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non

incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta.

Le conclusioni esposte sono coerenti con l' orientamento del Consiglio di Stato che, in relazione alle prove di un pubblico concorso, afferma che *«ove la prova sia articolata su risposte multiple, è l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"»* (così, da ultimo, Cons. Stato, 1.8.2022, n. 6756).

Ed ancora, si è deciso che la Commissione *«non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo»* (così Cons. Stato, n. 6756/2022, cit.).

Di recente tali principi sono stati ribaditi in fattispecie **identica** del Consiglio di Stato con sentenza 5840 del luglio 2024, IV sezione.

**** ****

In conclusione, per le risposte con penalità, vanno o attribuiti p. $0,75 \times 3 = 2,25$ p. in luogo della penalità di $-0,25 \times 3 = -0,75$ oppure eliminato tra i quesiti validi vanno allora almeno eliminate le penalità di 0,25

In subordine, anche distinguendo i quesiti, e considerando una o due penalità, al fine di essere considerata almeno idonea raggiungendo il punteggio di 21.

Circa i quesiti c.d. situazionali (da n.1 a 7) del tutto equivoci e dunque non valutabili.

In subordine, per quelli con i nn. 1 – 6 e 7 sopra riportati, va attribuito il punteggio di 0,75 e dunque anzichè 1,125 attribuiti ($n\ 0,375 \times 3$), punti 2,25 (da riconoscere).

III.- DOMANDA DI SOSPENSIONE

In via cautelare si chiede l'ammissione con riserva nella graduatoria degli idonei per evitare che in attesa del merito, la graduatoria di valore biennale, possa essere utilizzata (come sta succedendo) a danno della ricorrente.

IV.- ISTANZA PER NOTIFICA PER RICORSO PER PUBBLICI

PROCLAMI

Il presente ricorso viene cautelativamente notificato a candidati possibili controinteressati (individuati nelle graduatorie gravate).

Cionondimeno, stante il possibile accoglimento di una o più questioni poste che potrebbero modificare il punteggio da attribuirsi, laddove il Collegio lo ritenesse utile.

Si chiede

di autorizzare anche la notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 151 cpc (in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U) se del caso attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR:

a) Di un avviso dal quale risulti:

-l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso ;

-l'indicazione delle amministrazioni intimate

-un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso

-l'indicazione dei controinteressati genericamente individuati come i docenti inseriti nelle graduatorie di interesse

-l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi";

-l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) di quant' altro si ritenga all' uopo necessario.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati. Spese vinte distratte al sottoscritto. Contributo unificato come per legge.

Il sottoscritto avvocato Luigi M. D'Angiolella difensore della sig.ra Russo Nunzia dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio

ai sensi dell'art. 7 L. 21/1/94 n. 53, dall'Ufficio Postale di Napoli. sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli, data della notifica

Avv. Luigi M. D'Angiolella

Avv. Maria Bianca D'Angiolella